

*

*CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL SERVIZIO PER
L'ACCERTAMENTO E PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNA-
LE SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e comprende la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. n. 507/93.

Al servizio si applicano le disposizioni di cui al Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 50 del 29.06.1994 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento.

Art. 2

Durata della concessione

La concessione del servizio di cui al precedente articolo 1 ha durata di anni 5 e mesi 11 con decorrenza dall'1.2.2009 o, qualora l'aggiudicazione fosse successiva alla predetta data, dal primo giorno del mese successivo all'aggiudicazione.

Alla scadenza del predetto periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune.

La concessione si intende risolta di diritto qualora entrassero in vigore norme legislative o regolamentari comportanti l'abolizione della concessione stessa.

Art. 3

Corrispettivo per la gestione e minimo garantito

Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito per ciascun anno della concessione.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dall'offerta in sede di gara.

Detto aggio è rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori.

Art. 4

Revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità

Nel caso di revisione della disciplina dell'imposta di pubblicità, l'aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere raggugliati in misura proporzionale al maggiore o minore introito che ne deriva, a condizione che la variazione di gettito conseguente sia superiore al dieci per cento.

Art. 5

Procedura aperta

Il conferimento della concessione viene effettuato mediante procedura aperta, di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 comma 1 del sopra richiamato decreto.

La valutazione sarà effettuata sulla base di criteri e sotto criteri di valutazione, così come meglio specificati nel bando di gara.

Art. 6

Requisiti per partecipare alla gara

La procedura aperta è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti alla categoria prima dell'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. È ammessa la partecipazione alla gara, sotto forma di associazione temporanea di imprese, di soggetti regolarmente iscritti al succitato Albo.

I concorrenti dovranno essere iscritti al registro presso la C.C.I.A.A. per attività inerente l'oggetto dell'appalto, e ai sensi degli articoli 41 e 42 del Decreto Legislativo 163/2006 essere in possesso di requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, così come stabiliti nel bando di gara.

Art. 7

Procedura di aggiudicazione

La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all'impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri indicati nel bando di gara.

L'Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non aggiudicare la gara, ad esempio ove l'offerta presentata non sia corrispondente sotto il profilo tecnico o economico agli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire.

Art. 8

Cauzioni

La Cauzione provvisoria viene stabilita nel 2% dell'importo a base di gara indicato nel bando di gara, sotto forma di cauzione o fideiussione, o mediante versamento in contanti o in titoli presso la Tesoreria Comunale, presso la Banca Carige Agenzia di Santa Margherita Ligure n. 141, costituita con le modalità di cui all'articolo 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché, degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, un deposito cauzionale definitivo di importo pari al minimo garantito a favore del Comune.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione; la diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

A richiesta del Comune, il concessionario deve provvedere all'integrazione proporzionale della cauzione ogni qualvolta, durante la durata contrattuale, si verificano le variazioni in aumento delle tariffe in percentuale superiore al dieci per cento.

La cauzione prestata viene restituita o svincolata al termine della concessione, solo successivamente all'accertamento dell'inesistenza di pendenze economiche e dell'avvenuto rispetto di tutte le clausole inerenti la concessione, e alla riconsegna della banca dati e degli impianti.

Art. 9

Stipula del contratto

L'aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione definitiva prevista al precedente articolo, in base ad invito scritto del Comune ed entro il termine ivi indicato.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione nel termine predetto, il concessionario viene dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione provvisoria, e l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria stilata in sede di gara.

Art. 10

Carattere del servizio

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate.

Al concessionario sono affidate le attribuzioni di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 507/93, che sono esercitate da un suo rappresentante.

Le affissioni devono essere corrispondenti alle norme del Decreto Legislativo n. 507/93 e tempestivamente eseguite, così come richiesto dagli utenti, senza che la concessionaria possa richiedere alcun compenso straordinario o comunque eccedente quello stabilito ai sensi del Decreto Legislativo n. 507/93.

Art. 11

Manutenzione e riordino degli impianti delle pubbliche affissioni

Il concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) delle affissioni pubbliche, esistenti alla data di stipulazione del contratto ed elencati in appositi prospetti di consistenza, nello stato in cui si trovano.

Per l'intera durata del contratto, il concessionario provvede, a propria cura e spesa, alla manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni in modo da garantirne l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

Art. 12

Responsabilità per danni causati dagli impianti

Il concessionario risponde dei danni in ogni modo causati a terzi nella gestione e manutenzione dagli impianti delle pubbliche affissioni, lasciandone indenne e sollevato il Comune.

Art. 13

Riconsegna degli impianti e della banca dati

Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni, di cui ai prospetti di consistenza e di consegna fatti all'inizio della concessione e relative aggiunte.

Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.

Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio di cui al seguente articolo 17 punto k).

A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

Art. 14

Tutela della sicurezza

All'atto della stipula del contratto, il concessionario deve inviare al comune copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti, di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il concessionario nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti.

Nel caso tale manutenzione sia appaltata ad altri soggetti, il concessionario è tenuto a verificare il rispetto delle vigenti norme nel campo della sicurezza dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Il concessionario deve comunicare al comune tutti gli atti ed i comportamenti adottati in applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

Art. 15

Recapito

Se possibile, il concessionario predisponde e mantiene in Santa Margherita Ligure un apposito e idoneo recapito aperto al pubblico.

Il concessionario predisponde quanto necessario affinché gli utenti del servizio delle pubbliche affissioni ed i contribuenti soggetti all'imposta sulla pubblicità possano reperire tutte le informazioni necessarie.

Il concessionario deve esporre nell'ufficio, cui accede il pubblico:

- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
- la tariffa relativa ai diritti di affissione;
- la tariffa dell'imposta di pubblicità.

Art. 16

Rappresentante del concessionario

Il concessionario agisce per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale:

- non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289;
- sia in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;
- non abbia superato il settantesimo anno di età.

Al rappresentante del concessionario è affidata la responsabilità della direzione del servizio delle pubbliche affissioni e di riscossione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. A detto rappresentante sono affidate le funzioni di all'articolo 11 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 17

Obblighi particolari del concessionario

Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

- a) applicare il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- b) applicare le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;
- c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
- d) effettuare la manutenzione ed il riordino degli impianti delle pubbliche affissioni, come indicato all'articolo 14 del presente capitolato;
- e) sostenere gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni;
- f) subentrare in tutti i diritti e negli obblighi del Comune, limitatamente a quelli previsti nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- g) gestire il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, secondo le norme legislative e regolamentari vigenti;
- h) partecipare, quale soggetto legittimato a stare in giudizio in luogo del Comune, alle procedure di contenzioso tributario instaurate dai contribuenti in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni;
- i) inviare annualmente al domicilio dei contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità il modulo di conto corrente compilato con gli importi richiesti unitamente all'indicazione degli oggetti di imposta;
- j) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;
- k) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tale archivio al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati;
- l) condurre entro 12 mesi dalla stipula del contratto di concessione un censimento generale di tutte le posizioni tassate e tassabili, curandone l'aggiornamento annuale;
- m) effettuare tutti i servizi aggiuntivi offerti in sede di gara;
- n) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato.

Art. 18

Richieste di affissione

Le affissioni vengono effettuate, secondo le modalità di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 507/93 e del Regolamento comunale, negli appositi spazi, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, anche relativamente al contenuto del messaggio pubblicitario, esonerandone il Comune.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 507/93 è consentita l'affissione diretta da parte di privati su spazi di loro pertinenza previo pagamento dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 12 del citato Decreto. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle di legge.

Quando si tratti, invece, di iscrizioni, figure, disegni, dipinti sui marciapiedi, sui pavimenti dei portici, sui muri ed in genere su qualsiasi parte degli edifici pubblici e privati e quando si tratti di pubblicità ambulante, luminosa, illu-

minata o sonora, deve essere richiesta autorizzazione al Comune e devono essere osservate le disposizioni di carattere generale emanate in materia dallo stesso.

È fatto divieto al concessionario di concedere in esclusiva a ditte, associazioni o privati gli spazi delle pubbliche affissioni o parte di essi.

Al fine di evitare il prodursi di fatto di tale uso esclusivo, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

È cura del concessionario provvedere alla affissione dei manifesti di convocazione di manifestazioni od iniziative di carattere politico o culturale entro i termini necessari per garantire l'informazione alla cittadinanza.

Nessun manifesto viene affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

Art. 19

Affissioni d'urgenza

La maggiorazione, di cui all'articolo 22, nono comma del Decreto Legislativo n. 507/93 per servizi d'urgenza, notturni e/o festivi è attribuita al concessionario del servizio nella stessa percentuale dell'imposta.

I servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, devono essere espletati solo se espressamente richiesti, e previa informazione verbale delle maggiorazioni tariffarie che comportano.

Apposito avviso deve essere esposto all'interno degli uffici, in modo ben visibile al pubblico.

Art. 20

Vigilanza e controlli

Il concessionario è tenuto a:

- a) sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
- b) timbrare tutti gli avvisi con timbro a calendario da cui risulti la data di scadenza dell'affissione;
- c) istituire ed aggiornare un archivio informatico di tutte le operazioni in modo che siano facilitati i controlli e che si costituisca un archivio degli utenti sia della pubblicità che del servizio affissioni.

Art. 21

Affissioni scadute

Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa, inoltre, deve coprire completamente i manifesti scaduti entro due giorni dalla scadenza, con nuovi manifesti o con fogli di carta.

I nuovi manifesti ed i fogli di carta colorata devono essere di consistenza tale da impedire che si possano vedere i manifesti coperti, altrimenti il concessionario è tenuto a rimuovere i manifesti scaduti.

Art. 22

Affissioni abusive

Il concessionario deve provvedere, senza indugio o comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, alla copertura delle affissioni abusive secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal Regolamento .

Il concessionario deve informare il Comune delle eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di affissioni, per i provvedimenti del caso.

Art. 23

Rimozione impianti pubblicitari abusivi

Il concessionario, su ordine dell'amministrazione comunale, procede alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, senza indugio e comunque entro il termine fissato dall'Amministrazione, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 507/93, dal Regolamento , recuperando le spese di rimozione e di custodia, nonché l'imposta di pubblicità dovuta con sanzioni ed interessi, dall'autore della violazione.

Nessun compenso è dovuto dal Comune per la attività di rimozione svolta dal concessionario.

Il concessionario deve denunciare al Comune le eventuali violazioni, da parte di qualunque soggetto, alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, per i provvedimenti del caso.

Il concessionario deve provvedere alla custodia degli impianti rimossi.

Art. 24

Responsabilità

Il concessionario tiene completamente sollevato e indenne il Comune da ogni responsabilità verso terzi sia per danni alle persone o alle cose, sia in genere per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza di responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio con compagnia assicuratrice di primaria importanza secondo condizioni e massimali da sottoporre all'approvazione del Comune.

Art. 25

Contabilità

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il concessionario deve applicare le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1994.

Il concessionario deve predisporre a proprie spese gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario per la gestione contabile dell'imposta e del diritto.

Art. 26

Servizi gratuiti

Il concessionario provvede, a propria cura e spesa, a tutte le affissioni degli avvisi e manifesti, la cui affissione sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 27

Versamenti

Il concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, scadenti al 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio, con eccezione per il primo versamento relativo all'inizio del contratto da versare sulla riscossione del bimestre precedente, con l'ammontare delle riscossioni, al netto dell'aggio contrattuale e previa presentazione del rendiconto delle riscossioni lorde effettuate, corredato dai relativi estratti di conto corrente postale.

In caso di ritardo, l'Amministrazione procede all'applicazione di un'indennità di mora, pari alla misura degli interessi legali aumentata di due punti, sulle somme non versate, salvo l'incameramento della cauzione e la decadenza dalla concessione in caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze. L'importo del versamento non può, comunque, essere inferiore alla quota del minimo garantito aumentato dalle eventuali addizionali, corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio a favore del concessionario nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare delle riscossioni anzidette non raggiunga il minimo garantito annuo, il concessionario è tenuto a versare al Comune un importo tale da raggiungere detto minimo contrattuale stabilito.

Art. 28

Penalità

Qualora il concessionario prolunghi l'affissione oltre il tempo per il quale fu concessa e non copra i manifesti scaduti con nuovi manifesti o con fogli di carta colorata, in violazione quanto disposto al precedente articolo 24, incorre nella penale di euro 0,50 per ogni manifesto e per ogni giorno di ritardo, a partire dal terzo giorno successivo a quello della scadenza.

Il concessionario è pure passibile della penalità di euro 1,00 (UNO) per ogni manifesto non affisso, senza pregiudizio dell'azione di danni che venisse fatta dai privati e con obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità.

Per ogni manifesto affisso fuori dagli appositi spazi senza speciale autorizzazione del Comune, la penale è pari ad euro 1 (UNO).

Qualora il concessionario affigga manifesti senza il timbro a calendario è passibile di una penale di euro 1(UNO) ognuno, salva la facoltà del Comune di disporre l'immediata rimozione dei manifesti, senza che i committenti possano verso il Comune avanzare pretese di sorta.

Per la mancata presentazione delle situazioni riepilogative di cui all'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994 (G.U. n. 130 del 6 giugno 1994) o per la mancata consegna al Comune degli archivi di cui all'articolo 20, lettera k), il concessionario è passibile della penale di euro 100 (cento).

Per tutti i casi non contemplati nel presente capitolato, di constatata negligenza nell'esecuzione del servizio o di inosservanza degli obblighi portati dal capitolato stesso o dal Regolamento, il concessionario è passibile della penalità fino a euro 100 elevabili al doppio in caso di recidiva.

Qualora le inadempienze si ripetessero tre volte in un anno è facoltà del Comune di dichiarare la decadenza del concessionario ai sensi dell'articolo 39 del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione e di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione dei servizi, e, quindi, di prendere possesso di tutti gli impianti, magazzini e uffici attinenti al servizio stesso.

Per l'accertamento delle inadempienze, è incaricato il personale tecnico e di vigilanza del Comune, nonché i funzionari del servizio tributi.

Le penalità sono comminate con provvedimento del dirigente del servizio tributi e notificate al concessionario, il quale deve provvedere al pagamento nel termine di giorni 3 dalla notifica.

Qualora il concessionario, nel termine suddetto, non provveda al pagamento, il Comune procede al prelievo dalla cauzione di un importo equivalente alle penalità comminate e non pagate.

Art. 29

Reintegro deposito cauzionale

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, dovesse diminuire la cauzione, il concessionario deve reintegrarla entro 15 giorni, senza l'obbligo di ingiunzione o diffida da parte del Comune, pena la risoluzione del contratto per inadempimento salvo il risarcimento dei danni.

Art. 30

Divieto di cessione o subappalto del servizio

È vietato al concessionario cedere o subappaltare il contratto.

Art. 31

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in quanto compatibili le norme del Codice Civile, e ogni altra norma applicabile in materia.

Art. 32

Decadenza

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per la cancellazione dall'albo;
- b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;
- c) per non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
- d) per inosservanza degli obblighi previsti dal contratto di appalto e dal presente capitolato;
- e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

La decadenza è richiesta dal Comune alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia delle Finanze. La dichiarazione di decadenza comporta che il concessionario cessa, con effetto immediato, dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione. A tale scopo il Sindaco diffida i contribuenti dall'effettuare pagamenti al concessionario e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, degli archivi di cui all'articolo 17 lettera k), redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

Art. 33

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari e comunicazioni, l'aggiudicatario dovrà indicare espressamente il domicilio

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti e che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, verranno deferite al giudice ordinario, il cui foro competente è quello del Tribunale di Chiavari.

Art. 34

Spese di contratto.

Tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, che verrà redatto in forma di atto pubblico amministrativo, sono a carico del concessionario.

Art. 35

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.

In ottemperanza al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente capitolato e dell'esecuzione del conseguente rapporto contrattuale.